

	Rep. n.	AA.DD.
		Prot. n.
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CITTADELLA	
	(Provincia di Padova)	
	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER	
	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI	
	LAVORI DELL'INTERVENTO “LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO	
	IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO	
	NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE	
	- RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	
	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
	IMMOBILI VIA DEL CRISTO”CUP:C88I21000880005 CIG:98848861FB.	
	Tra i signori:	
	- NICHELE ing. Emanuele, nato a Cittadella (PD) il 29 settembre 1973, il quale	
	dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente Settore	
	Opere Pubbliche – 3° Settore e quindi in nome, per conto e quale legale	
	rappresentante del Comune di Cittadella, con sede in via Indipendenza n. 41, (codice	
	fiscale 81000370288), giusto Decreto del Sindaco n. 12 del 22.6.2022 e n. 2 del	
	01.02.2023;	
	ed , nato a il e ivi residente in ,	
	in qualità di della ,	
	C.F.: - P.IVA:	
	PREMESSO CHE	
	è stata avviata procedura tramite la Piattaforma Sintel di Aria Lombardia per	
	1	

	l'affidamento dell'incarico di coordinamento sicurezza in fase esecuzione dei lavori	
	per l'intervento MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO	
	ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO;	
	PREMESSO ALTRESI' CHE	
	PREMESSO CHE:	
	- il D.L. 6.5.2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.7.2021 n. 101	
	approva le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di	
	ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, prevedendo in	
	parti- colare, all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, di destinare alla	
	“Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per	
	l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per	
	ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di	
	euro;	
	- con D.P.C.M. in data 15.09.2021, sono state assegnate alla Regione Veneto per	
	l’attuazione del programma di cui sopra risorse finanziarie pari ad €	
	99.705.727,33;	
	- con D.G.R. n. 1561 del 11.11.2021, è stato approvato l'Avviso pubblico per	
	l'individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto e delle iniziative	
	finanziabili, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale	
	pubblica, con l'obiettivo del miglioramento e l'adeguamento sismico, nonché	
	l'efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale	
	pubblica di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza	
	e altre misure urgenti per gli investimenti” disposto dal D.L. n. 59/2021;	
	- con D.G.C. n. n. 333 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità	
	tecnica ed economica redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici – prot. n. 42398 del	
	2	

	13.12.2021 - investimento complessivo € 760.000,00 "Immobili via del Cristo";	
	- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 13.12.2021 in atti ai prott. n.42557, ai	
	sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, istanza di inserimento	
	nel Piano Regionale degli Interventi di Riqualificazione Edilizia Residenziale	
	Pubblica, per l'intervento Immobile via del Cristo – CUP C88I21000880005 - €	
	760.000,00;	
	- con D.G.R. n.1885 del 29.12.2021 la Regione Veneto ha preso atto del decreto	
	del Direttore della Unità Organizzativa Edilizia n. 90 del 29 dicembre 2021, di	
	approvazione delle risultanze istruttorie sui progetti presentati in seguito	
	all'avviso di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1561 dell'11	
	novembre 2021 ed approvato il Piano regionale degli interventi ammessi al	
	finanziamento come riportato nell'Allegato A, dal quale risulta che il Comune di	
	Cittadella viene ammesso al finanziamento di cui all'oggetto, tra le altre, per	
	l'iniziativa:	
	- Posizione 6 Cup C88I21000880005 Importo 760.000,00 Punteggio 36,4 Stazione	
	Appaltante CUC CITTADELLA E GALLIERA VENETA	
	- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 52	
	del 30.3.2022 è stato approvato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. del	
	15.9.2021, il Piano degli Interventi predisposto da ciascuna regione e provincia	
	autonoma, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel limite delle	
	risorse assegnate con il citato DPCM;	
	- con D.G.C. n. 146 del 20.5.2022, si è preso atto che gli interventi di cui alle	
	istanze del Comune di Cittadella in data 13.12.2021 in atti ai prott. n. 42557-	
	42562 ai sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, risultano	
	ammessi a finanziamento integralmente, giusto D.G.R. n. n.1885 del 29.12.2021	
	3	

	della Regione Veneto e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	
	Sostenibile n. 52 del 30.3.2022;	
	- con determina dirigenziale n. 612 in data 24.06.2022 è stato affidato l'incarico per	
	la progettazione, D.L., coordinamento per la sicurezza e CRE alla R.T.P. tra	
	Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I.	
	05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano	
	di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282);	
	- con DGC n. 270 in data 09.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo	
	redatto dai professionisti incaricati, acquisito agli atti in data 09.09.2022 prot.	
	33062, dell'importo di € 760.000,00 ;	
	- con DGC n. 297 nella seduta del 28.09.2022 è stato approvato il progetto	
	esecutivo dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico	
	Immobili via del Cristo - CUP: C88I21000880005, redatto dalla R.T.P. tra	
	Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I.	
	05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano	
	di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), depositato	
	agli atti con prot. n. 35855 del 28/09/2022, per l'importo complessivo di €	
	760.000,00;	
	- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1348 del 14.12.2022 si è	
	determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante	
	procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3	
	del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato	
	dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;	
	- con determina Dirigenziale n. 156 in data 20.02.2023 è stato approvato il Report	
	di procedura di gara n. 162764012 generato dalla Piattaforma Sintel ed il Verbale	
	4	

	delle operazioni svolte dal seggio di gara in data 18.01.2023 e 30.01.2023,	
	depositato in atti, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura	
	negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge	
	n. 120/20220, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, alla Ditta	
	TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175	
	Marghera (VE) – P.IVA 03835830260, l'appalto in oggetto, con un ribasso del	
	5,441%, verso il corrispettivo di € 515.327,41 (IVA 10% esclusa), al netto del	
	ribasso d'asta, di cui € 33.646,42 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32,	
	comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con successiva	
	determinazione n. 239 del 8.3.2023 è stata dichiarata l'efficacia	
	dell'aggiudicazione;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	si conviene tutto quanto segue:	
	ART.1: OGGETTO DELL'INCARICO. Il Comune di Cittadella, in esecuzione	
	alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Lavori Pubblici n.	
	del e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al	
	Professionista _____, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'incarico professionale per eseguire, nei modi e nei termini specificati nei successivi	
	articoli il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di	
	“LP0251 MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
	IMMOBILI VIA DEL CRISTO - CUP: C88I21000880005 - CIG 98848861FB.	
	Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data in cui il	
	professionista incaricato riceverà formale comunicazione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno	
	5	

	liquidate al professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.	
	L'incarico professionale affidato prevede lo svolgimento del coordinamento	
	sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Le parti convengono che sono nulle ed inefficaci, in quanto superate dalla presente	
	convenzione, tutte le precedenti comunicazioni, note, preventivi, etc. agli atti del	
	Comune, inerenti il presente atto.	
	ART.2: MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO. Per le	
	prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il professionista	
	dovrà attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti n. 49 del 07.03.2018, del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, ed	
	alla vigente normativa in materia (D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, delle	
	disposizioni dell'A.N.A.C.) e secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o	
	che sarà emanata, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti	
	nelle suddette normative e alle normative vigenti in materia.	
	Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel	
	progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti	
	all'approvazione dell'opera.	
	L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento,	
	indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.	
	Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al	
	responsabile del procedimento idonea assistenza delle rispettive funzioni.	
	Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte	
	le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile	
	dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere	
	6	

	impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a	
	speciali e maggiori compensi.	
	Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso	
	preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo	
	stesso dovrà attenersi.	
	Il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, dovrà svolgere i compiti previsti	
	specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e in particolare, durante	
	la realizzazione dell'opera:	
	- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da	
	parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro perti-	
	menti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione	
	delle relative procedure di lavoro;	
	- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.	
	100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;	
	- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei la-	
	vori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in	
	merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;	
	- adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle even-	
	tuali modifiche intervenute;	
	- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in	
	cantiere;	
	- verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani	
	operativi di sicurezza;	
	- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazio-	
	7	

	ne ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;	
	- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di	
	realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglio-	
	ramento della sicurezza in cantiere;	
	- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta	
	alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni de-	
	gli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la so-	
	sensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal	
	cantiere, o la risoluzione del contratto;	
	- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le sin-	
	gole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impre-	
	se interessate.	
	Ferma restando la libertà del CSE effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo	
	quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il	
	CSE si impegna a svolgere nel numero di sopralluoghi in cantiere che riterrà neces-	
	sario in base alle fasi di lavorazioni.	
	Il CSE dovrà relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori sullo svolgimento	
	della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà settimanale.	
	Il CSE dovrà relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori su ogni situazione	
	che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.	
	ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.	
	1. Nello svolgimento dell'incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in	
	materia di coordinamento sicurezza per le opere pubbliche, e in particolare le norme	
	citare sono da considerare a titolo indicativo e non esaustivo:	
	- il D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	
	8	

	in attuazione del D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,	
	servizi e forniture in attuazione one delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;delle	
	direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;	
	- il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.	
	163/2006, per gli articoli il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed	
	attuazione del D. Lgs. 163/2006, per gli articoli ancora in vigore;	
	- il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela	
	della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	- linee guida ANAC in quanto applicabili;linee guida ANAC in quanto applicabili;	
	- D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee	
	guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del	
	direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;	
	- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	
	11/01/2017;	
	- Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”.	
	2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la	
	realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,	
	antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello	
	svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI,).	
	E' necessario il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la	
	gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:	
	ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO. Il corrispettivo	
	complessivo previsto è quello offerto dal professionista e pari ad euro _____	
	(_____) oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge, come da allegato	
	prospetto di calcolo del corrispettivo offerto e sottoscritto dal Professionista	
	9	

	Incaricato.	
	Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le	
	varie prestazioni. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso,	
	indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel	
	presente articolo.	
	Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di	
	previdenza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.	
	Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali	
	collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba	
	avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato	
	da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
	Sono a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione e	
	quant'altro relativo al presente disciplinare di incarico.	
	Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far	
	presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo	
	sopraindicato, il professionista ne deve dare tempestiva comunicazione al Comune.	
	Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che	
	comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto	
	l'autorizzazione a procedere dal Comune. In mancanza di tale preventivo benestare,	
	il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.	
	Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa	
	quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi senza diritto di	
	rivalsa alcuno.	
	All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,	
	modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di	
	10	

	difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a	
	carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla	
	predisposizione del piano di sicurezza.	
	Nel caso di risoluzione o rescissione di contratti di appalto dei lavori, a termine delle	
	vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da	
	commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, e al decimo di quelli non	
	eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.	
	Nessun compenso od indennizzo spetterà al professionista nel caso i lavori per	
	qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.	
	L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli	
	obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.	
	Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all'art. 1 -	
	Oggetto dell'incarico - della presente convenzione.	
	ART. 5 - PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE. L'importo offerto si	
	intende a forfait, comprensivo anche delle eventuali variazioni in corso d'opera ai	
	lavori previsti.	
	ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	
	Le competenze professionali pattuite al precedente art. 4 saranno liquidate a seguito	
	di presentazione di fattura elettronica. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (tren-	
	ta) giorni dalla fattura; tale termine viene sospeso qualora l'opera oggetto di incarico	
	professionale venga finanziata con contributo di altri enti; il termine si sospende per	
	il tempo intercorrente tra la richiesta agli enti e l'avvenuta erogazione al Comune, e	
	comunque non oltre 60 (sessanta) giorni, delle somme dovute al professionista da	
	parte degli enti concedenti.	
	11	

	I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica,	
	nella quale dovranno essere indicati i codici "CUP C85F21000190001 – CIG	
	974639211E" relativi all'intervento oggetto dei servizi, previa verifica della	
	regolarità contributiva del Professionista Incaricato.	
	Il Codice Univoco del Comune è: UFVNKP.	
	ART. 7 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ	
	Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle	
	prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate	
	dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire	
	le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.	
	In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora emergessero	
	delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per	
	l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al	
	professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.	
	In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali	
	relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.	
	Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel	
	presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse	
	dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno)	
	per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà	
	trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.	
	Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 20%	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o	
	bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni	
	12	

	impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.	
	Qualora le inadempienze e i ritardi comportassero la perdita del contributo, in deroga a quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l'Amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.	
	Ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, del D.L. 77/21 convertito con L. 108/21, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista, in caso di mancato adempimento delle previsioni di cui ai seguenti commi del medesimo articolo 47:	
	a) al comma 3, mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;	
	b) al comma 3-bis, mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;	
	c) al comma 4, mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne;	
	d) ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.	
	Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito	
	13	

	PNC.	
	In tale ambito, la gravita' dell'inadempimento potrà essere commisurata dalla	
	stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo	
	temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.	
	Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	ART. 8 - POLIZZA DEL PROFESSIONISTA. Ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il professionista incaricato è munito di polizza	
	assicurativa n. _____ della Società _____, per la copertura dei rischi	
	derivanti dallo svolgimento dell'incarico affidato.	
	La suddetta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi	
	derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'incarico che potranno	
	determinare a carico di questa Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o	
	maggiori costi.	
	ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che	
	dovessero insorgere relativamente all'espletamento dell'incarico ed alla liquidazione	
	dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non	
	definite in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro	
	di Padova.	
	In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi	
	previsti dalla presente convenzione.	
	ART. 10 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI. Il professionista	
	incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	14	

	appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
	Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente, etc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Il professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto	
	contrattuale oggetto del presente disciplinare è quello indicato nell'apposita nota	
	depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle indicate	
	nella nota.	
	ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituisce causa di	
	immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 13.08.2010, n. 136,	
	l'esecuzione di transazioni relative all' appalto in oggetto senza avvalersi di banche o	
	della Società Poste Italiane.	
	ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ. Ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento	
	recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54	
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di	
	comportamento del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 338/2021, il professionista si obbliga e, per suo tramite, i suoi	
	dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del	
	contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per	
	quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente	
	contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili sul sito	
	istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\	
	Atti generali.	
	La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la	
	facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione,	
	15	

	la stessa sia ritenuta grave.	
	L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.	
	53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 13 – TRATTAMENTO DATI. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del	
	d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di	
	procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto	
	dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche	
	Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Titolare del	
	Trattamento è il Comune di Cittadella con sede in Via Indipendenza n. 41 – 35013	
	Cittadella (PD) - Cod. Fisc. 81000370288 e P. IVA 00731540282. Il trattamento dei	
	dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato	
	all'esecuzione del contratto medesimo. Il trattamento dei dati, per la fase	
	dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile dell'area tecnica, e, per la	
	fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del	
	servizio finanziario. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche	
	informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità,	
	anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte	
	i responsabili o incaricati del trattamento.	
	Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere	
	la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in	
	violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le	
	16	

	richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.	
	L'Ente nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati.	
	ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI. Sono a carico dell'Amministrazione il	
	contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul	
	valore aggiunto. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è	
	dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido, e sarà dal	
	medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.	
	Saranno a carico del professionista le spese di bollo, nonché le imposte o tasse	
	nascenti dalle vigenti disposizioni.	
	Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere	
	domicilio presso il Comune di Cittadella, Via Indipendenza n. 41 – 35013 –	
	Cittadella (PD).	
	Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5	
	del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in ogni caso qualora la registrazione sia dovuta, le	
	relative spese sono a carico del Professionista.	
	Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l'insussistenza di situazioni,	
	anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro. Per quanto non espressamente	
	disciplinato nella presente convenzione si richiamano, per l'applicazione, le ulteriori	
	disposizioni del C.C., art.1176 e seguenti.	
	Il presente atto viene sottoscritto mediante l'apposizione delle firma digitale ai sensi	
	dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Cittadella, li	
	Il Comune – ing. Emanuele Nichele: firma digitale	
	Il Professionista – _____: firma digitale	
	17	